

Introduzione

L'istituto della messa alla prova costituisce uno degli strumenti più innovativi e complessi del sistema penale italiano, nato con l'obiettivo di coniugare l'esigenza di giustizia, quella della rieducazione ed ottenere anche una funzione deflattiva del carico giudiziario.

L'istituto è stato introdotto nell'ordinamento penale italiano con la legge n. 67 del 2014 e consente di sospendere il procedimento penale nei confronti dell'imputato per alcuni tipi di reati, al fine di consentirgli di avviare un percorso di riparazione del danno e di reinserimento sociale.

Tale disciplina prende esempio dalla probation, istituto che fonda le sue radici in Inghilterra nel 1907 e che ad oggi viene previsto all'interno del nostro sistema giudiziario.

Vediamo che inizialmente la probation veniva definita come "penitenziaria", la quale viene individuata dal legislatore con legge 26 luglio 1975 n. 354, che prevedeva e tuttora prevede misure alternative alla detenzione a cui è possibile ricorrere a seguito di una condanna definitiva.

Oltre a questa fattispecie, oggi il nostro sistema giudiziario gode della possibilità di ricorrere a misure sostitutive alla detenzione, quali "*probation giudiziale*", applicabili già con sentenza di condanna. Tale strumento, innovativo in quanto si ispira a principi di reintegrazione e recupero del soggetto reo, si concretizzano nell'istituto della messa alla prova.

In tale quadro, l'istituto trova applicazione sia nel contesto del diritto penale minorile che in quello degli adulti, divenendo, soprattutto nel secondo caso, uno strumento fondamentale per affrontare reati di minore gravità senza ricorrere alla condanna e alla detenzione, e garantendo al contempo un'efficace risposta rieducativa.

Il Testo Unico sugli stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990) ha introdotto una serie di norme mirate a contrastare il fenomeno della produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

L'articolo 73 di tale testo disciplina in maniera dettagliata i reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti e, in particolare al comma 5 di questo articolo, prevede una riduzione della pena per i fatti considerati di "lieve entità".

La definizione di "lieve entità" non è del tutto rigida, ma dipende da una valutazione complessa che tiene conto di vari fattori, tra cui la quantità e la tipologia della sostanza, la condotta del reo e le circostanze del fatto.

Tale disposizione nasce dalla consapevolezza che non tutte le condotte illecite in materia di stupefacenti sono egualmente gravi, e che, in particolare, chi commette reati minori o detiene droga per uso personale non debba essere trattato allo stesso modo di chi è coinvolto nel traffico su larga scala per evitare di ottenere effetti peggiori con la comminazione della pena, distanziando il reo da quel contesto sociale che ne favorirebbe il reinserimento e la rieducazione e mettendolo in contatto con altri delinquenti professionali (che vivono abitualmente del provento dei reati commessi) consentendogli di immergersi ancora nel contesto criminale, invece che riemergervi.

Ciò premesso, la presente tesi si propone di esplorare in modo approfondito il rapporto tra l'istituto della messa alla prova e il reato di lieve entità disciplinato dall'articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti.

Questa "*intersezione giuridica*" solleva importanti questioni di carattere giuridico e costituzionale, soprattutto in merito all'ammissibilità della messa alla prova per reati di lieve entità legati agli stupefacenti e alle conseguenze di un eventuale esito positivo della sospensione del processo.

Un punto centrale dell'elaborato sarà poi l'analisi della recente questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Padova il 24 maggio 2024, nel procedimento penale a carico di MC, in cui si contesta la preclusione alla messa alla prova per i reati di cui all'articolo 73, comma 5.

Il Tribunale ha infatti sollevato una questione di legittimità costituzionale in merito a questa preclusione, sollecitando un intervento della Corte Costituzionale.

La messa alla prova è particolarmente rilevante in relazione ai reati di lieve entità poiché consente di evitare la detenzione, offrendo una risposta più proporzionata e orientata alla riabilitazione, soprattutto nei confronti di individui che non rappresentano un pericolo grave per la società.

Tuttavia, l'esclusione di alcuni reati dal beneficio della messa alla prova ha sollevato critiche sia a livello dottrinale che giurisprudenziale, in quanto tale esclusione sembra andare contro i principi di uguaglianza e proporzionalità della pena sanciti dalla Costituzione.

In particolare, si potrebbe arrivare a sostenere che precludere l'accesso alla messa alla prova, trattando allo stesso modo reati di lieve entità e reati più gravi in tema di stupefacenti, possa arrivare a rappresentare una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che garantisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

L'obiettivo principale di questa tesi è dunque quello di approfondire l'ammissibilità della messa alla prova per i reati di lieve entità legati agli stupefacenti, esaminando sia la normativa esistente che l'evoluzione giurisprudenziale, con particolare attenzione alle sentenze più recenti e alla questione di legittimità costituzionale sollevata nel 2024.

Si cercherà di comprendere se la preclusione alla messa alla prova per questi reati sia giustificata o se, al contrario, vi siano fondati motivi per riformare l'istituto in modo da

includere anche tali fattispecie esaminando le implicazioni pratiche e teoriche di una possibile riforma, che potrebbe allargare l'accesso alla messa alla prova per reati di lieve entità in modo da rendere il sistema penale più flessibile e orientato alla riabilitazione.

In termini metodologici, l'elaborato si baserà su un'analisi approfondita delle fonti normative e giurisprudenziali, con un'attenta revisione della dottrina più recente in materia.

Particolare rilevanza sarà data alle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, che hanno contribuito a chiarire l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 73, comma 5, nonché a cenni di alcuni studi di diritto comparato, che consentiranno di confrontare il modello italiano con quello di altri ordinamenti giuridici, come quelli spagnolo e tedesco, che hanno affrontato problematiche simili in tema di reati di lieve entità e misure alternative alla detenzione.

La struttura dell'elaborato sarà articolata in cinque capitoli.

Nel primo capitolo si esamineranno le origini, finalità ed evoluzione della messa alla prova nel diritto penale italiano, con particolare attenzione alla sua applicazione nei procedimenti penali ordinari.

Il secondo capitolo sarà dedicato allo studio dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti, con un'analisi approfondita del concetto di lieve entità e delle linee di tendenza giurisprudenziali nell'applicazione di tale norma.

Nel terzo capitolo si analizzeranno i rapporti tra l'istituto della messa alla prova e il reato di lieve entità, con particolare attenzione alle problematiche applicative e alle critiche dottrinali.

Il quarto capitolo sarà dedicato alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Padova, con un'analisi delle implicazioni giuridiche e pratiche derivanti da un eventuale intervento della Corte Costituzionale.

Infine, il quinto capitolo presenterà le prospettive di riforma dell'istituto della messa alla prova e del trattamento penale dei reati di lieve entità sugli stupefacenti, con uno sguardo alle possibili modifiche legislative e alle tendenze evolutive del sistema penale italiano.

In conclusione, la tesi si propone di fornire una panoramica completa e critica del rapporto tra la messa alla prova e i reati di lieve entità, con l'obiettivo di contribuire al dibattito giuridico in corso e di suggerire possibili soluzioni per una riforma più equilibrata ed efficace del sistema penale.

Capitolo I

L'istituto della messa alla prova nel diritto penale italiano

1.1 Origini e finalità della messa alla prova

L'istituto della messa alla prova, più propriamente "sospensione del processo con messa alla prova", come poi viene rubricato l'articolo 168 bis del Codice di Procedura Penale, trova le sue radici in un modello di giustizia riparativa, che mira a un bilanciamento tra la necessità di rieducare il reo e quella di evitare l'eccessivo ricorso a sanzioni detentive.

La dottrina ha riconosciuto all'istituto della messa alla prova una duplice natura giuridica in quanto, alla sua natura sostanziale, quale causa di estinzione del reato viene affiancata una natura meramente processuale, la quale permette di incidere sul processo prevedendo la sua sospensione¹.

Relativamente alla natura sostanziale di causa di estinzione del reato, si può trovare il riscontro normativo nel dispositivo dell'art. 464 septies del Codice di procedura penale, inserito proprio dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67, che ha istituito la messa alla prova e che recita: *“Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa²”*.

¹ Cfr. M. L. GALATI, L. RANDAZZO, La messa alla prova nel processo penale, Milano Giuffrè, anno 2015.

² Articolo 464 septies co.1 C.P.P.

Relativamente invece alla natura processuale è invece possibile affermare che la messa alla prova è uno stato di quiescenza del procedimento attivabile con istanza sempre formulata dall'imputato (ma anche sulla eventuale proposta del pubblico ministero) in udienza.

Una volta sospeso il procedimento l'imputato sarà affidato all'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna ove verrà sottoposto ad un programma di trattamento che verrà esplicitato in seguito.

Il concetto posto alla base della messa alla prova ha origini nel sistema di "*probation*", nato nel diritto anglosassone come alternativa alla detenzione, avente l'obiettivo principale di evitare che il condannato si trovi a dover scontare una pena detentiva in carcere, qualora non sia necessario ai fini della tutela sociale o della prevenzione generale e speciale.

Storicamente si registra il primo ricorso all'istituto della probation nel diciannovesimo secolo negli Stati Uniti d'America dove un benestante calzolaio pagò la cauzione di un uomo alcolizzato sulla base del fatto che credeva di riuscire a reinserirlo nella società. Di fatto questo avvenne e l'uomo, pienamente reintegrato nella società, venne simbolicamente condannato alla pena pecuniaria di un centesimo di dollaro³.

In Italia, la messa alla prova ha fatto la sua prima apparizione nel sistema penale minorile con l'art. 28 del D.P.R. n. 448 del 1988 il quale enuncia che "*il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma secondo*⁴". Tale disposizione è volta a limitare l'ingresso dei minorenni nel circuito carcerario, in linea con i principi costituzionali di rieducazione e di tutela dei

³ Cfr. J. AUGUSTUS, A report of the Labors of John Augustus for the last en years in aid of the unfortunate, 1825, in H. ABADINSKY, Probation and Parole.

⁴ Articolo 28 co.1 D.P.R. n. 448/1988